



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 26/CSAT del 24 febbraio 2022

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 21 febbraio 2022,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Dott. C. Marano.**

**Ricorso della società ZONE ALTE QUADRIVIO in riferimento al C.U. n.106 del 10.02.2022.**

**gara Zone Alte Quadrivio / S.C. Palomonte del 5.02.2022 – Campionato 2^ Cat. girone "H"**

La società Zone Alte Quadrivio proponeva, per nome e per conto dei calciatori Letteriello Pasquale, Pierro Daniel, Morganti Manolo, Izzo Simone e Altieri Umberto n.5 ricorsi avverso la delibera che ai predetti calciatori infliggeva la squalifica per 5 giornate di gare ciascuno. La società reclamante deduceva che quanto riportato dal DDG non era attendibile dal momento che lo stesso, innanzi al Gst, mutava la motivazione per cui aveva sospeso definitivamente la gara non più per mancanza di numero minimo di calciatori per proseguire la gara bensì perché non c'erano più le condizioni ideali per la prosecuzione della stessa. In realtà nel supplemento di referto, il DDG evidenzia solo che i calciatori si scambiavano tra loro ingiurie e che solo potenzialmente potevano generare in una rissa. Concludeva la società reclamante per l'annullamento delle sanzioni o ridurla al presofferto allorquando interverrà la decisione. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il referto di gara, il supplemento dello stesso ed i reclami proposti, ritiene le sanzioni disciplinare adottate troppo gravose per come descritti i fatti negli atti ufficiali. **P.Q.M., La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

#### DELIBERA

**di accogliere il reclamo, e per l'effetto ridurre la squalifica per i sigg.ri: Altieri Umberto, Izzo Simone, Letteriello Pasquale, Morganti Manolo e Pierro Daniel a due (2) giornate effettive di squalifica ciascuno, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 21.02.2022

**PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Dott. C. Marano.**

**Ricorso della società IZZO ISIDORO (tesserato FC Sarnese) in riferimento al C.U. n. 106 del 10.02.2022.**

**gara Real Palomonte / FC Sarnese 1926 del 6.02.2022 – Campionato Promozione, girone “E”**

Dal referto arbitrale risulta che il calciatore Izzo Isidoro ha commesso un contrasto di gioco con il pallone a distanza. Il Gst ha valutato tale condotta come violenta comminando tre (3) giornate di squalifica. A ben vedere la condotta del calciatore appare senz'altro scorretta ed eccessiva, tuttavia, tenuto conto che dal referto del DDG non risulta che l'avversario colpito abbia riportato conseguenze fisiche. Questa C.S.A.T. ritiene di attenuare la sanzione comminata, ex art. 38 CGS, in due (2) giornate di squalifica effettive. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo, ridurre squalifica nei confronti del calciatore Izzo Isidoro di due (2) giornate di gara effettive; dispone restituire il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 21.02.2022

**PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Dott. C. Marano.**

**Ricorso della società CITY ANGRI in riferimento al C.U. n.101 del 3.02.2022.**

**gara City Angri / Real Rovigliano del 29.01.2022 – Campionato 1^ Cat., girone “E”**

La società City Angri proponeva reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato del Gst della squalifica di 5 giornate di gara al calciatore D'Aniello Alfonso. Deduceva la società reclamante che lo stesso DDg riferiva nel referto di gara di essere stato colpito alla parte posteriore della coscia sinistra per cui non sarebbe stato in grado di individuare il calciatore reo di avere commesso tale comportamento violento. La società reclamante, inoltre, sostiene che le proteste provenivano dai componenti delle panchine ed i calciatori di entrambe le società e ribadisce che il calciatore sig. D'Aniello Alfonso nella fattispecie aveva avuto un ruolo del tutto marginale trovandosi a metà campo e non a stretto contatto con il Ddg. Concludeva la società reclamante per la riduzione della squalifica inflitta al suddetto calciatore in misura rapportata alla effettiva gravità dei fatti anche alla luce delle fotografie allegate al ricorso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara ed il reclamo così come proposto, rileva preliminarmente che lo stesso non ha alcuna possibilità di esaminare foto e/o video allegate e rileva, altresì, che il referto di gara costituisce fonte primaria. Alla luce di quanto esposto, rilevato che dal referto di gara, il DDG individua in modo preciso ed analitico la persona del sig. D'Aniello Alfonso come colui il quale lo colpisce con una ginocchiata alla parte posteriore della coscia sinistra nonché come colui il quale profferiva nei suoi confronti frasi offensive. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 21.02.2022

**PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Dott. C. Marano.**

**Ricorso della società VIRTUS LIBURIA in riferimento al C.U. n.106 del 10.02.2022.**

**gara Virtus Liburia / San Nicola Calcio del 30.01.2022 – Campionato Eccellenza, girone “B”**

Con reclamo proposto ritualmente, la soc. Asd Virtus Liburia impugnava la sanzione disciplinare della squalifica di 5 giornate di gara inflitta al calciatore Capaldo Alfredo dal Gst deducendo che, in occasione della rete realizzata dalla società reclamante, il portiere avversario si rendeva protagonista di ripetute proteste nei confronti del DDG e dell’attaccante che aveva realizzato la segnatura. Il sig. Capaldo Alfredo cercava di tutelare e difendere il proprio compagno di squadra e di rapportarsi nella qualità di capitano, con il DDG allorquando veniva attinto con uno schiaffo alla nuca e nel voltarsi rapidamente allungava il braccio con il solo scopo di difendersi. Concludeva la società reclamante per l’annullamento e/o la “riformulazione” del provvedimento disciplinare adottato dal Gst per manifesta contraddittorietà rispetto al provvedimento adottato nei confronti del portiere avversario, per sproporzionalità ed illogicità dello stesso provvedimento atteso anche l’assenza della cosiddetta Mass Confrontation. La C.S.A.T. letto il referto di gara ed il reclamo così come proposto, nel rilevare che, comunque, il referto di gara costituisce prova privilegiata, ritiene che il provvedimento disciplinare adottato appare, eccessivamente, gravoso dal momento che, nella fattispecie, trova applicazione l’art.38 CGS ma con esclusione dell’aggravante. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo, e ridurre la squalifica al sig. Capaldo Alfredo a quattro (4) giornate effettive di gara; nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 21.02.2022

**PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro.**

**Ricorso della società NAPOLI UNITED in riferimento al C.U. n.101 del 3.02.2022.**

**gara FC Giugliano 1928 / Napoli United del 30.01.2022 – Campionato Eccellenza, girone “B”**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, accoglie il medesimo scritto difensivo. Invero la società reclamante, in persona del suo rappresentante, proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per 5 (cinque) gare inflitta dal Gst al calciatore sig. Arario Alan Cristian, la cui sanzione veniva pubblicata sul C.U. n.101 del 3/02/2022. La società reclamante eccepeva l’eccessiva severità della sanzione inflitta dal Giudice di prime cure. In via principale, per errata applicazione dell’art. 36 comma 1 CGS nonché per la mancata valutazione delle circostanze ex art. 16 CGS nonché per mancata applicazione del principio della continuazione del fatto accaduto nella circostanza. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo, e ridurre la squalifica inflitta al sig. Arario Alan Cristian a quattro (4) giornate effettive di gara; nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 21.02.2022

**F.F. PRESIDENTE  
Avv. E. Russo**

**Pubblicato in NAPOLI il 24 febbraio 2022.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**